

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
SEZIONE III CIVILE**

Composta dai magistrati  
Dott Caccese Michele, Presidente  
Dott.ssa Casaregola Maria, Consigliere  
Dott. Ucci Pasquale, Consigliere relatore  
Runita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. xxx/2021 del R.G.A.C. pendente

**TRA**

### (c.f. ###) in persona del ### (c.f. ###), rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. ### (c.f. ###);

APPELLANTE

**E**

### S.p.A. (c.f. e P. iva ##),

APPELLATA CONTUMACE

### S.p.A. (c.f. e P. Iva ##),

APPELLATA CONTUMACE

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 22/10/2025, l'appellante concludeva riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni, come formulate nei precedenti scritti difensivi.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c., la ### del ### S.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, il ### S.p.A. (già ### di ### S.p.A.) al fine di ottenere la condanna della stessa alla restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di spese e oneri di conto, pari ad € 209.408,74, previo accertamento e dichiarazione della nullità, illegittimità e inefficacia delle condizioni economiche applicate dalla ### A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente sosteneva che la ### S.r.l. in bonis aveva intrattenuto con la ### di ### S.p.A. (oggi ### S.p.A.) due rapporti di conto corrente ordinario, individuati con i numeri 2160 - già n. 2-12960.00 (data inizio 30/09/1992 - data fine 01/08/2002) e n. 1420-### (data inizio 30/01/2001 - data fine 31/03/2015) e tre rapporti di conto corrente anticipi, individuati con i nn.ri 1420-### (data inizio 02/01/2003 - data fine 31/03/2015), 1420-### (data inizio 05/04/2005- data fine 31/03/2015) e 1420-### (data inizio 07/03/2006 - data fine 31/03/2015). Segnatamente ai richiamati rapporti di conto corrente, la ricorrente sosteneva che la documentazione contrattuale, nello specifico, contratti di conto corrente nonché contratti di apertura di credito, era da considerarsi invalida oltreché improduttiva di effetti giuridici essendo la stessa priva della sottoscrizione da parte dell'### di credito. Assumeva, inoltre, la ricorrente che, durante il corso del rapporto di conto corrente, l'### di credito, non solo aveva illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, ciò in perfetta violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., ma anche addebitato sul conto corrente le commissioni di massimo scoperto ed applicato il sistema delle “valute fittizie”. Si costituiva in giudizio il resistente ### S.p.A. il quale, nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto della correntista alla ripetizione del presunto indebito e sosteneva la validità ed efficacia della documentazione contrattuale, che depositava in giudizio, e delle condizioni applicate ai rapporti di conto corrente per cui è causa. Inoltre, la resistente, eccepiva, in via riconvenzionale, la compensazione dell'asserito presunto credito vantato dalla ricorrente con quello da essa vantato nei confronti della ### S.r.l. a titolo di mutuo ipotecario, stipulato il ### a rogito dell'avv. ### in ### n. ### di ### e n. 14213 di ###., munito di formula esecutiva, in data ###, per la somma di € 246.268,12 e per il quale la ### aveva presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento. Con atto del 18/02/2020, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c., la ### S.p.A. in qualità di mandataria della ###

S.r.l., prospettando che, per il tramite di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi della #### 130/1990, la #### S.r.l., con atto del 01/06/2018, pubblicato in #### il ####, #### n. 65. si era resa cessionaria del rapporto giuridico attivo oggetto di cessione, con esclusione quindi di eventuali obbligazioni restitutorie, che restavano di titolarità della cedente #### S.p.A.

2. Il Tribunale di #### con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa in data ####, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, dichiarata la nullità delle condizioni economiche applicate ai conti correnti di corrispondenza oggetto di lite, accertava, che la #### convenuta aveva indebitamente percepito la somma di € 85.558,88, nel corso del rapporto di conto corrente n. 5347, ritenendo, invece, prescritta la domanda di ripetizione con riferimento al conto corrente n. 2192. Tuttavia, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di compensazione, proposta dal #### S.p.A., rigettava la domanda volta ad ottenere la condanna della stessa al pagamento dell'indebito oggettivo così come accertato nel corso del giudizio e compensava integralmente tra le parti le spese di lite. 2. Avverso la predetta ordinanza (con atto notificato in data #### tramite pec) ha proposto appello la #### del #### S.r.l. in #### censurando la decisione impugnata nella parte in cui aveva accolto l'eccezione di compensazione formulata dalla convenuta. ####, richiamando quanto espressamente previsto dalla #### n. 130/1999 sulla cartolarizzazione, agli artt. 1, lett. b) e 4, secondo comma, nonché la recente giurisprudenza intervenuta in materia evidenzia che l'ordinanza emessa a definizione del giudizio di primo grado risultava ampiamente lesiva della propria posizione stante l'evidente paradosso giuridico venutosi a creare. Infatti, attesa l'impossibilità per il debitore ceduto di opporre in compensazione, al cessionario, crediti accertati giudizialmente nei confronti della cedente, essendo il patrimonio delle S.P.V. destinato unicamente al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti medesimi, l'appellante ha evidenziato come l'ordinanza impugnata non possa essere in alcun modo opponibile alla cessionaria; inoltre, la curatela non poteva neanche beneficiare della ripetizione delle somme indebitamente versate alla società cedente nel corso del rapporto contrattuale viziato, non essendovi, allo stato, alcuna pronuncia di condanna ma solo di accertamento. Pertanto, secondo la #### del #### S.r.l., il Giudice di prime cure, nel dichiarare la compensazione dei due controcrediti (della cedente e del debitore ceduto) sarebbe incorso in errore stante la sostanziale impossibilità per il debitore ceduto di poter esercitare, in concreto, da un lato il proprio diritto alla ripetizione delle somme nei confronti del cedente e, dall'altro, di opporre la compensazione nei confronti del cessionario. ####, infine, ha censurato la gravata ordinanza anche in punto di regolamentazione delle spese processuali rilevato che il Tribunale non aveva compiutamente indicato le gravi ed eccezionali ragioni che avevano determinato la compensazione delle stesse. In conclusione, l'appellante, in parziale riforma dell'ordinanza resa dal Giudice di primo grado, ha chiesto alla Corte di Appello di condannare #### S.p.A., alla restituzione, in proprio favore, della somma di € 85.588,88 nonché al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione. #### S.p.A. e la #### S.p.A. sebbene regolarmente citate, sono rimaste contumaci. All'udienza del 22/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione a parte appellante dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionali. 3. #### proposto dalla #### del #### S.r.l. in #### è fondato ed in quanto tale va accolto. Intervenendo nel giudizio di primo grado la #### S.r.l., rappresentata da #### S.p.A. ha depositato copia della #### della Repubblica Italiana del 07.06.2018, #### n. 65 nella quale risulta pubblicato l'avviso della cessione, sensi degli articoli 4 e 7.1 della #### 30 aprile 1999, n. 130, con contratto del 1.6.2018, da #### S.p.A. a #### S.r.l. di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di #### S.p.A., derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della #### della #### d'#### n. 272/2008 (#### dei #### e segnalati in "#### dei #### ai sensi della #### della #### d'#### n. 139/1991.

La cessionaria, inoltre, costituendosi nel giudizio di primo grado ha specificato che "tra i crediti ceduti sono compresi quelli nei confronti di #### S.r.l. in liquidazione" né il #### ha mai formulato nessuna contestazione in ordine a tale circostanza. Alla luce di quanto premesso deve concludersi che, effettivamente, tra i crediti oggetto di c.d. cartolarizzazione in favore della #### S.r.l. rientrava anche

quello avente ad oggetto la restituzione della somma concessa a titolo di mutuo ipotecario stipulato il #### per la somma di € 246.268,12, rispetto alla quale la debitrice #### S.r.l. in liquidazione certamente era stata classificata a sofferenza, essendo stata dichiarata fallita #### con particolare riferimento alle operazioni di cartolarizzazione è pacifico che va esclusa la possibilità per il debitore ceduto di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti vantati verso il cedente e nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso, il cui importo, ignoto alla società veicolo al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente. Come ha evidenziato la Cassazione, con sentenza n. 21843 del 30/08/2019, l'art. 3 comma 2 della #### n. 130/1999 prevede che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, costituiscono un vero e proprio patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della #### 130/1999 è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Ciò preclude, dunque, ai debitori ceduti di opporre in compensazione al cessionario controcrediti da essi vantati verso il cedente, derivanti da vicende relative al rapporto stesso, sul presupposto dell'estraneità di quest'ultimo alla cessione in blocco dei crediti. La funzione della segregazione patrimoniale non consiste nel limitare la responsabilità della SPV o degli ulteriori soggetti dell'operazione, bensì nella creazione di un meccanismo di garanzia patrimoniale per i soggetti maggiormente esposti ai rischi finanziari e non sottesi la stessa, ovvero, i portatori dei titoli.

In sostanza, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al ritorno dell'investimento mediante il rimborso dei titoli emessi, la corresponsione degli interessi pattuiti e il pagamento dei costi dell'operazione. In tal senso, la Cassazione ha precisato che, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione eseguite ai sensi della #### n. 130/1999, il debitore ceduto non può proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo.

Consentire al debitore ceduto la proposizione di simili eccezioni o domande giudiziali significherebbe, infatti, incidere sul patrimonio separato, con potenziali conseguenze per il pubblico dei risparmiatori. Viceversa, tali investitori possono essere esposti solo al rischio del mancato incasso dei crediti cartolarizzati ma non anche al rischio di vedere ridotto il patrimonio separato a beneficio di altri creditori. Pertanto, alla luce delle suesposte ragioni di diritto, deve ritenersi che il credito accertato nel corso del giudizio di indebito, pari ad € 85.588,88, non contestato dall'appellante in punto di quantum, non poteva in alcun modo essere compensato dal controcredito originariamente vantato dalla #### cedente nei confronti della #### del #### S.r.l. in #### trattandosi di un credito ignoto alla società veicolo al momento della cessione e per di più accertato giudizialmente solo dopo la cessione del credito.

Vi è da aggiungere, inoltre, che l'#### di #### spogliandosi in corso di causa del credito opposto in compensazione, tramite un'operazione di cartolarizzazione, si è spogliato anche della sua qualità di creditore nonché di tutte le facoltà ad esso connesse. In particolare, avendo lo stesso perso la titolarità del credito, in qualità di cedente non poteva più essere considerato creditore ed in quanto tale non poteva essere legittimato a richiedere la compensazione di un credito con eventuali debiti che aveva verso il debitore ceduto.

La compensazione, infatti, può operare solo tra soggetti che siano reciprocamente debitori e creditori. Va, pertanto, disattesa, l'ordinanza emessa dal Tribunale nella parte in cui ha accolto l'eccezione riconvenzionale di compensazione proposta dal #### e, quindi, deve essere accolta la domanda di condanna dell'appellato al pagamento dell'indebito oggettivo così come accertato nel corso del giudizio oltre agli interessi legali dalla data di proposizione della domanda - 27.10.2017 - e fino al soddisfo. 4. #### dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese di lite che sono liquidate, secondo il principio della soccombenza, come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. #### dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c. facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del *decisum* e non già del *disputatum* — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e, per il presente giudizio, il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi

definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria. Di contro, debbono essere compensate le spese nei rapporti tra la #### S.r.l. e le altre parti atteso che la società cessionaria è intervenuta di propria iniziativa nel giudizio di primo grado unicamente per affermare il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebita proposta dalla ricorrente.

### PQM

La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla #### del #### S.r.l. in #### nei confronti del #### S.p.A. e #### S.r.l. avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di #### a definizione del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 ter c.p.c. in data ####, così provvede:

1. Accoglie l'appello proposto dalla #### del #### S.r.l. in #### e, per l'effetto,
2. condanna il #### S.p.A. al pagamento, in favore della #### del #### S.r.l. in #### della somma di € 85.588,88 (ottantacinquemilacinquecentottantotto/88) oltre interessi al tasso legale dal 27.10.2017 e fino al soddisfo;
3. Condanna il #### S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore della #### del #### S.r.l. in #### che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 800,00 (ottocento/00) per spese, e in € 14.103,00 (quattordicimilacentotre,00) per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e #### come per legge, e per il presente grado di giudizio, in € 1156,00 (millecentocinquantasei/00) per spese ed € 12.154,00 (dodicimilacentocinquantaquattro,00) per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed iva come per legge con distrazione in favore dell'Avv. #### dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c.p.c.
4. Pone definitivamente a carico del #### S.p.A. le spese relative alla ctu disposta nel giudizio di primo grado come già liquidate dal Tribunale.
5. compensa le spese di lite tra la #### S.r.l. e le altre parti.